



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n.



GDAP-0257806-2013

PU- (GDAP-1e00-19/07/2013-0257806-2013

Ai rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a
00136 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - ROMA

U.I.L.- P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

U.G.L. Polizia Penitenziaria
Via G. Mompiani, 7 -
00192 - ROMA

CISL - FNS - Via dei Mille, 38
00185 - ROMA

F.S.A.-C.N.P.P. Via degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

C.G.I.L.-F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

e, p.c.

Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione - S E D E

OGGETTO: Comandante di reparto – Incompatibilità con delega sindacale.
Corpo di Polizia Penitenziaria.

Per opportuna informativa, si trasmette la Lettera Circolare GDAP-0255793-2013 del 17 luglio 2013 della Direzione Generale del Personale e della Formazione relativa all'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

17-07-2013
0055

fol. 1

Prot.
All. 1

LETTERA CIRCOLARE

ROMA,



GDAP-0255793-2013

PU-GDAP-1a00-17/07/2013-0255793-2013

**AL SIGNOR DIRETTORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE
DEGLI STUDI PENITENZIARI
ROMA**

**AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI
SEDE**

Visto _____

Roma 17-07-13
Il Capo del Dipartimento

**ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO - U.O.R.
SEDE**

**AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI
LORO SEDI**

**AI SIGNORI DIRETTORI DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
LORO SEDI**

E, P.C.

**AI SIGNORI VICE CAPI DEL DIPARTIMENTO
SEDE**

**AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
ROMA**

**ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO - RELAZIONI SINDACALI
SEDE**

**OGGETTO: Comandanti di reparto - Incompatibilità con delega sindacale.
Corpo di Polizia Penitenziaria.**

Ufficio del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

§ 1. Si trasmette per la massima diffusione al personale il parere espresso dall'Ufficio del Capo del Dipartimento, Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali con la nota 14 febbraio 2013, di protocollo n. LEX 4-2/15 (all.1), relativa all'incompatibilità tra la carica di Comandante di Reparto e la delega sindacale.

§ 2. Il I Signori Provveditori vorranno cortesemente diramare le presenti istruzioni alle dipendenti articolazioni.

L'ufficio del Capo del Dipartimento, con pari cortesia, si compiacerà diramarle agli uffici afferenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Riccardo Turrini Vita

Ufficio del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali

Prot. n. LEX 4- 2/15

RI-GDAP-1b00-14.02.2013
PU 0000195-2013

Al Signor Direttore
del Personale e della Formazione

e, per conoscenza

Al Signor Capo del Dipartimento

Oggetto: *Comandanti di Reparto – Quesito su compatibilità con deleghe sindacali.*

Si trasmettono le osservazioni richieste da codesta Direzione Generale con la nota n. 24-2013/137 del 16 gennaio 2013 (All. 1), relative alla compatibilità tra deleghe sindacali e funzioni di comandante del reparto.

Invero, la questione prospettata dal Provveditorato regionale per la Lombardia (All. 2) presenta una particolarità rispetto a quella in oggetto, la quale è stata regolamentata, sancendone la incompatibilità, dall'Accordo Nazionale Quadro¹ del 24 marzo 2004, come puntualmente rilevato dalla nota del Signor Direttore generale del personale (All. 3).

Infatti il problema sollevato dalla C.C. di Busto Arsizio non afferisce alla compatibilità tra la carica sindacale rivestita dal comandante del reparto di quella struttura e le funzioni dallo stesso svolte, bensì allo strumento al quale la sigla sindacale di appartenenza ha fatto ricorso per superare l'impedimento normativo citato: il congelamento (*rectius*, *sospensione*) dell'incarico sindacale.

Si è posto quindi il quesito se lo strumento utilizzato dalla sigla sindacale fosse idoneo a superare la suesposta incompatibilità.

¹ A.N.Q. nota a verbale: L'Amministrazione s'impegna, fatte salve le situazioni già consolidate, a non conferire le funzioni di comandante di reparto degli istituti, delle scuole e dei servizi penitenziari per adulti e per minori, al personale che ricopre cariche di Dirigenti Sindacali in seno alle OO.SS. rappresentative del Corpo. Tale previsione è estesa anche a coloro che risultano aver ricoperto detti incarichi nel semestre antecedente alla data di conferimento delle funzioni di Comandante di Reparto.

10 FEB 2013

00000999



Ministero della Giustizia

Per rispondere al quesito occorre analizzare la *ratio* della disposizione riportata in nota, peraltro l'unica vigente in materia.

L'impegno dell'amministrazione di non conferire funzioni di comandante del reparto a persone che ricoprono cariche sindacali risiede nel dovere di garantire la terzietà di chi è chiamato a svolgere funzioni apicali; ciò al fine di prevenire ogni forma di condizionamento e/o sudditanza psicologica del personale sottoposto.

In base alla descritta *ratio legis*, ad avviso di questo ufficio, si deve necessariamente affermare che per poter svolgere le funzioni in parola, caratterizzate da estrema delicatezza e complessità, specie nelle relazioni con i colleghi appartenenti al Corpo, il rapporto con l'organizzazione sindacale deve essere di assoluta separazione.

Per tali ragioni si ritiene non sia sufficiente a superare l'ostacolo normativo l'utilizzo dell'istituto della sospensione della carica sindacale durante lo svolgimento delle funzioni di comandante.

Anzi, al fine di evitare la semplice insorgenza di sospetti di qualsivoglia legame con le organizzazioni sindacali, sarebbe auspicabile una maggiore incidenza della normativa nella materia *de qua*.

Desta infatti qualche perplessità la circostanza che una materia così delicata sia rimasta per tanto tempo non regolamentata (dal 1990 al 2004) e, quando si è deciso di porre rimedio, lo si è fatto non con una disposizione perentoria, bensì, come visto, con una semplice nota a verbale di una normativa di raccordo (A.N.Q.), e non con un divieto assoluto, bensì attraverso l'impegno dell'amministrazione a non conferire le funzioni di comandante a dirigenti sindacali.

Ciò non può tuttavia indurre ad interpretazioni ultronee rispetto a quella appena fornita né inficiarne l'attendibilità.

Ulteriore corollario di quanto detto sopra è che il dipendente sospeso dalla carica sindacale, proprio in virtù della non completa rescissione del rapporto con la sigla sindacale di appartenenza, avrebbe gioco facile a confutare il suo eventuale trasferimento d'ufficio, in quanto potrebbe immediatamente far rivivere le prerogative sindacali fino a quel momento soltanto sospese.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO